



COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

Sede: P.zza G. Marconi, 11 - Codice Fiscale.93006870872 - tel. 095/7219130 - FAX 095/7212342

REGOLAMENTO DEL VERDE
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 19 DEL 24.03.2010

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Ambito di applicazione e classificazione delle aree
- Art. 3 Disposizioni generali
- Art. 4 Prescrizioni per aree pubbliche o private di fruizione pubblica
- Art. 5 Prescrizioni per aree private
- Art. 6 Limiti alla circolazione
- Art. 7 Uso del verde pubblico
- Art. 8 Contributi volontari
- Art. 9 Sanzioni
- Art. 10 Disposizioni finali

Art.1 Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare e valorizzare il verde urbano esistente disciplinando l'uso e la fruizione degli spazi salvaguardando l'aspetto ornamentale, paesaggistico e biologico delle aree verdi. Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare e valorizzare il verde urbano.

Art.2 Ambito di applicazione e classificazione delle aree

L'ambito di applicazione del seguente regolamento è relativo alle seguenti tipologie di aree verdi:

- a) parchi e giardini comunali (esistenti e di futura realizzazione: aree di dimensioni diverse, anche attrezzate, la cui funzione principale é di riposo e svago);
- b) spazi verdi ceduti all'amministrazione comunale e provenienti dai P.d. L. (Piani di Lottizzazione);
- c) spazi verdi di pertinenza delle strutture pubbliche (aree adiacenti agli edifici pubblici quali: scuole, impianti sportivi, etc.);
- d) alberate stradali (filari di alberi lungo le carreggiate);
- e) aiuole, verde spartitraffico, fioriere (aree verdi non fruibili dal pubblico);
- f) giardini privati (aree di pertinenze degli immobili ad uso esclusivamente privato).

Nella tutela dei parchi e dei giardini pubblici e privati l'amministrazione comunale persegue il fine di assicurare agli stessi il mantenimento delle caratteristiche strutturali e morfologiche, nonché di garantire la funzione loro impressa per tutti i cittadini.

Il presente Regolamento comprende e integra le norme contenute nel:

- Regolamento di Polizia Municipale;
- Prescrizioni di massima di Polizia Forestale della Provincia di Catania;
- Legislazione regionale in materia di protezione della natura;
- Codice Civile e Codice Penale;
- Codice della Strada;

Le norme del presente Regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza

turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

Art.3 **Disposizioni generali**

Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente titolo e i manufatti su di essi esistenti e a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde.

Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

Il Servizio comunale di manutenzione coordina gli interventi di manutenzione e d'uso, riceve denunce, segnalazioni e suggerimenti da parte di cittadini sulla conduzione e la cura delle aree stesse. I cittadini possono inoltrare le loro istanze in forma scritta e il responsabile è tenuto a rispondere nella medesima forma entro 30 giorni.

Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni.

I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.

Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili; ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione, provvederà a nominare apposito custode scelto anche eventualmente tra le realtà del volontariato per garantire massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza. Il verde pubblico gestito dagli enti od associazioni in regime di convenzione con il Comune è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

Art.4 **Prescrizioni per aree pubbliche o private di fruizione pubblica**

Negli spazi a verde è vietato:

- raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione;
- asportare la terra;
- è vietato calpestare i tappeti erbosi qualora il divieto sia segnalato in loco;
- rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
- catturare e molestare gli animali selvatici;
- esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
- appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici;
- versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti;
- imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
- introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o alimentare quelli presenti salvo che negli spazi attrezzati;
- sostare per picnic salvo che nelle aree attrezzate ove ciò è consentito con segnalazione in loco;
- campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
- soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
- sostare con veicoli a motore;

- effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
- accendere fuochi e abbandonare mozziconi accesi
- posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni.

È comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente e che non sia conforme all'ordine pubblico e al buon costume.

Ogni qualvolta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari verranno interdetti al pubblico previo avviso.

I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori. I proprietari dei cani e degli altri animali domestici sono tenuti ad asportare gli escrementi dei loro animali.

Non possono essere accatastati materiali di alcun genere al piede delle alberate stradali o comunque al piede delle piante, con l'esclusione dei casi in cui siano predisposte adeguate pavimentazioni e protezioni dei fusti e l'accatastamento sia temporaneo e autorizzato dall'Amministrazione Comunale per esigenze non risolvibili altrimenti.

Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione. E' vietato deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni. E' vietato posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione. Gli atti vandalici saranno perseguiti con le sanzioni massime previste dal presente regolamento, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Sono, inoltre, proibiti i fuochi artificiali, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione.

In tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bambini è vietata la circolazione dei cani e di animali domestici in genere. Se l'area è recintata, l'accesso è consentito solo ai bambini e ai loro accompagnatori. Le attrezzature per il gioco devono essere usate solo dai bambini con età pari a quella indicata nell'apposita segnaletica. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giardini è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

Art.5

Prescrizioni per aree private

1. Nelle aree private è fatto divieto di:

- mettere a dimora piante a distanza non regolamentare in violazione dell'art. 892 e seguenti del Codice Civile;
- utilizzare presidi sanitari per trattamenti antiparassitari e diserbanti se non preventivamente individuati e autorizzati dal servizio di consulenza fitopatologica e quindi dalla A.S.L. competente. Resta inteso che l'utilizzo dei prodotti antiparassitari iscritti alla classe tossicologica I e II può essere effettuato solo da personale in possesso del patentino rilasciato dal Servizio Provinciale Agricoltura e Foreste della Regione;
- trascurare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (pulizia dell'area da erbe infestanti, ramaglie, foglie, ecc.; taglio dell'erba; eliminazione di parti legnose secche e pericolanti; interventi necessari a tutela della pubblica incolumità e interventi di rimozione parziale o totale di alberi danneggiati e/o pericolanti).

2. Nelle aree private, i seguenti interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dal competente ufficio comunale:

- sradicamento o abbattimento di alberi di alto fusto con circonferenza maggiore o uguale a 90 cm; potranno essere abbattute le piante che presentino particolari malattie o condizioni statiche precarie; per i casi sopra citati si dovrà prevedere, ove possibile, la sostituzione degli alberi abbattuti con altre specie compatibili;

- potare drasticamente e o capitozzare piante; sono considerate potature drastiche tutte quelle che compromettono in maniera irreversibile la crescita delle piante.
3. Gli interventi di cui al precedente comma 2, sono soggetti a preventiva autorizzazione che sarà rilasciata, su richiesta in carta semplice entro 30 giorni dalla data di protocollo della richiesta. Se entro 30 giorni dalla richiesta di autorizzazione non è stata data prima regolare autorizzazione, il privato può ritenersi autorizzato a procedere. Sono esclusi da questa procedura gli interventi di abbattimenti a protezione della pubblica e privata incolumità.
4. Per interventi di nuova costruzione è fatto obbligo di:
- presentare unitamente al progetto architettonico, il progetto di sistemazione a verde dell'area di pertinenza dell'immobile in scala grafica adeguata (1:100 o 1:200), indicante le specie prescelte, la loro localizzazione e le caratteristiche (circonferenza, altezza, etc.) all'epoca dell'impianto;
 - dovrà altresì essere presentata una planimetria che rappresenti lo stato di fatto in scala grafica adeguata (1:100 o 1:200); pertanto tutti gli alberi esistenti sull'area oggetto di intervento dovranno essere rigorosamente rilevati ed indicati. In caso di autorizzazione all'abbattimento, l'amministrazione Comunale deve chiedere al proprietario di piantare nuovi alberi di dimensioni analoghe a quelle rimosse. La piantumazione può avvenire anche al di fuori del luogo di intervento;
 - disporre le nuove alberature in modo da formare gruppi opportunamente collegati in rapporto ai fabbricati e alle viste prospettiche.
5. Inoltre, nel rispetto dell'art. 29 del Nuovo Codice della Strada n. 285/92 e relativo Regolamento d'esecuzione, è obbligatorio che i proprietari confinanti mantengano le siepi debordanti in modo da non restringere o danneggiare la strada impedendo la viabilità e la pedonabilità, e che taglino i rami che nascondono la segnaletica o ne compromettono la visibilità e la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o altre cause vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli.

Art.6 **Limiti alla circolazione**

Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:

- a) motocarrozzette per il trasporto di portatori di handicap;
- b) mezzi di soccorso;
- c) mezzi di polizia;
- d) mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
- f) mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- g) mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e di bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- h) mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;
- i) mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abitazioni od attività produttive all'interno dell'area.

Biciclette, monopattini, altri mezzi non motorizzati, possono circolare a passo d'uomo esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi, se non diversamente regolamentati da apposita segnaletica.

Art.7 **Uso del verde pubblico**

1. La fruizione e l'uso degli spazi verdi di cui all'art. 2 sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge, dalle presenti norme, dalle Ordinanze Sindacali emanate in materia nel Comune di San Gregorio di Catania.

La gestione delle aree pubbliche di cui all'art. 2 è affidata al Settore Lavori Pubblici.

Per gli spazi a corredo di strutture e servizi pubblici viene nominato un referente preposto alla struttura di servizio.

Per gli spazi in concessione il referente è scelto dall'ente concessionario previo assenso del Comune concedente.

Per gli spazi privati a verde aperti per convenzione ad uso pubblico, le modalità di controllo e sorveglianza sono stabilite dalla convenzione stessa.

I parchi ed i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle, esposte agli ingressi con le limitazioni a seguito descritte.

Gli spazi a verde a corredo dei servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili negli orari di apertura delle medesime, secondo modalità ed orari indicati in loco.

Il verde pubblico gestito da enti ed associazioni in regime di convenzione con il Comune è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario, in ottemperanza a quanto previsto nella specifica convenzione.

La chiusura temporanea, totale o parziale degli spazi verdi può essere disposta per la manutenzione o per motivi di pubblica sicurezza; può inoltre essere impedito o limitato l'accesso al pubblico in aree specifiche, indicate con apposita cartellonistica, per tutelare aspetti particolari della vegetazione o l'insediamento e nidificazione della fauna selvatica.

2. Lo svolgimento di manifestazioni sportive e spettacoli, nonché l'installazione temporanea di strutture dello spettacolo viaggiante e circense nonché per manifestazioni in genere, sono consentiti esclusivamente in spazi da individuare, previa autorizzazione della Polizia Municipale e parere favorevole degli altri Servizi dell'Amministrazione Comunale coinvolti per competenza.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la cautela necessaria a prevenire qualsiasi danno all'ambiente, nonché di provvedere al totale ripristino dello spazio occupato.

L'autorizzazione è, inoltre, subordinata al versamento di idonea cauzione determinata dal Servizio Manutenzione secondo il listino C.C.I.A.A. vigente, al fine di tutelare l'Amministrazione in caso di danni o mancati ripristini.

Il Servizio Manutenzione si riserva comunque di richiedere un congruo risarcimento per eventuali danni subiti nonché negare ulteriori permessi ai responsabili di gravi danni o inadempimenti.

Le attività di commercio in forma ambulante, animazione, allestimento di mostre etc., sono consentite esclusivamente in spazi individuati dall'Amministrazione Comunale. Lo svolgimento di dette attività nelle aree a verde, può essere consentito, sempre previa autorizzazione concessa dai competenti organi dell'Amministrazione Comunale, così come indicato nel precedente comma.

Nell'esercizio di tali attività è vietato l'uso di apparecchiatura rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia ed agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.

In caso in cui si accertino gravi inadempienze non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione al medesimo esercente per un periodo di almeno 3 anni.

Il gioco di bimbi od adolescenti è consentito negli spazi verdi calpestabili delle aree opportunamente attrezzate a tale scopo.

Le attrezzature per il gioco possono essere usate solo dai bimbi e ragazzi di età non superiore a quella indicata sulle stesse e devono essere usate in modo conforme alla funzione per la quale sono predisposte.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la diretta sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

Nelle aree attrezzate, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini è vietato l'ingresso ai cani anche se provvisti di guinzaglio e museruola; i confini dell'area sono delimitati da apposita segnaletica di divieto.

Nei viali d'accesso ai predetti spazi ed in assenza di spazi destinati al libero movimento dei cani, questi devono essere sempre condotti al guinzaglio. E', comunque, vietato condurre cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e di altri animali.

Gli agenti di vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dal parco di cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio qualora i cani ne fossero sprovvisti.

Nei suddetti viali d'accesso agli spazi destinati all'attività motoria, i proprietari dei cani o le persone che li hanno in custodia devono asportare le deiezioni solide degli animali loro affidati. Su tutte le aree verdi è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia, così come previsto dalla normativa vigente.

Art.8 Contributi volontari

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, conformemente a quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione relativi allo svolgimento di attività e di iniziative di interesse del Comune di San Gregorio di Catania, approvato con deliberazione di C.C. n. 17/2009.

Art.9 Sanzioni

L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale del personale della Polizia Municipale.

1. Per tutte le violazioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale.
2. Per tutte le violazioni non previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale, visti gli artt. 5 e 128 della Costituzione e l'art. 167 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si applicherà la sanzione amministrativa da € 25,82 a € 258,23.
3. Per le sanzioni amministrative previste al punto 2 del presente articolo è ammesso il pagamento in misura ridotta, così come previsto dalla L. 689/81.

Art.10
Disposizioni finali

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del Presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale del Comune di San Gregorio di Catania, agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del C.P.P., mentre quanto al comma 4 dell'art. 5 è demandato all'Area Urbanistica.